

DELIBERAZIONE 15 SETTEMBRE 2016
493/2016/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ LUCON S.R.L. NEI CONFRONTI
DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (ORA E-DISTRIBUZIONE S.P.A.), RELATIVO ALLA
PRATICA DI CONNESSIONE 86373511

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 15 settembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, 281/05 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com) e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della

funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. La Lucon S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato all'Autorità un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando ad Enel Distribuzione S.p.a. (oggi e-distribuzione S.p.a., di seguito: gestore), il diniego espresso alla richiesta di modifica di un preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con riferimento alla pratica di connessione 86373511;
2. il reclamo è stato presentato in data 17 marzo 2016 (prot. Autorità n. 8585 del 21 marzo 2016);
3. l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo con nota del 6 aprile 2016 (prot. Autorità n. 10278);
4. il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo, con memoria inviata in data 21 aprile 2016 (prot. Autorità n. 12041 del 26 aprile 2016);
5. con nota del 26 agosto 2016, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO

6. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 99/08 (Testo Integrato delle Connessioni Attive, TICA), il soggetto richiedente la connessione può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo di connessione prima dell'accettazione dello stesso. La richiesta di modifica deve essere presentata al gestore entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del preventivo di connessione;
7. il gestore di rete, nel rispetto delle tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, elabora, quindi, un nuovo preventivo o rifiuta, motivando, la richiesta di modifica del preventivo;
8. ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, il preventivo di connessione già accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'*iter* autorizzativo ovvero di atti normativi, ovvero per cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente e opportunamente documentate. Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la sua modifica non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale. In quest'ultimo caso, quando la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, si applica quanto previsto all'art. 7, comma 5, del TICA;
9. ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TICA, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall'articolo 7,

comma 1, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE

10. In data 28 aprile 2015, il reclamante inviava, al gestore, una domanda di connessione alla rete di distribuzione di un impianto di produzione da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzarsi in località Masseria D'Aquino, nel comune di Forenza (PZ);
11. in data 17 giugno 2015, il gestore trasmetteva, al reclamante, il preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità 86373511;
12. in data 14 agosto 2015, il reclamante presentava, al gestore, un'istanza di modifica del suddetto preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, richiedendo una *“verifica della soluzione tecnica per eventuali intervenute evoluzioni di saturazione della rete”*;
13. in data 2 ottobre 2015, il gestore trasmetteva, al reclamante, un nuovo preventivo di connessione, modificato in virtù di una diminuzione dello stato di saturazione della rete;
14. in data 27 novembre 2015, il reclamante presentava, al gestore, una seconda istanza di modifica del preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, richiedendo una soluzione di connessione su un punto specifico della rete;
15. con nota del 22 dicembre 2015, il gestore negava, al reclamante, la modifica del preventivo di connessione richiesta in data 27 novembre 2015, precisando che: *“...da analisi tecnica effettuata si rileva una situazione di saturazione della rete elettrica sul punto D4 da Lei indicato, tale per cui il preventivo in Suo possesso rappresenta già la soluzione di connessione al minimo tecnico”*;
16. in data 27 gennaio 2016, il reclamante contestava, al gestore, il diniego alla modifica del preventivo;
17. con nota dell'11 marzo 2016, il gestore ribadiva il proprio diniego.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

18. Il reclamante ritiene non soddisfacente la motivazione addotta dal gestore a giustificazione del mancato accoglimento della richiesta di modifica del preventivo di connessione 86373511, presentata il 27 novembre 2015, ritenendola carente degli elementi idonei a comprovare l'effettiva saturazione della rete dichiarata dal gestore stesso;
19. il reclamante chiede, pertanto, che il gestore:
 - a) provveda ad emettere un nuovo preventivo di connessione, dando seguito alla richiesta di modifica presentata in data 27 novembre 2015, in relazione alla pratica di connessione 86373511;
 - b) corrisponda, a suo favore, gli indennizzi automatici previsti dall'articolo 14, comma 1 e dall'articolo 40, comma 5, del TICA.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

20. Il gestore di rete, in riferimento alla motivazione del diniego opposto alla richiesta di modifica del preventivo, ribadisce quanto già comunicato al reclamante nella nota del 22 dicembre 2015, in ordine alla saturazione della rete elettrica, ritenendo la motivazione ivi esposta pienamente esaustiva;
21. il gestore, inoltre, ritiene infondata anche la richiesta del reclamante di riconoscimento degli indennizzi automatici previsti dal TICA, avendo risposto alla richiesta di modifica del preventivo entro il termine di 20 giorni lavorativi previsto dall'articolo 7, comma 1, del medesimo TICA.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

22. Ai fini della valutazione del reclamo *de quo* rileva la nota del gestore di rete del 22 dicembre 2015, con la quale, stante il livello di saturazione della rete elettrica nel punto indicato dal reclamante, il gestore medesimo, "*a seguito di verifiche tecniche*", ha evidenziato l'impossibilità di procedere con la richiesta modifica del preventivo di cui alla pratica di connessione 86373511. Infatti, a fronte di una situazione di saturazione della rete e della capacità di trasporto che non consente l'immissione dell'intera potenza dell'impianto del reclamante, nel punto di connessione nella rete di distribuzione, indicato nella propria domanda di connessione, la motivazione alla base del rifiuto del gestore di elaborare un nuovo preventivo di connessione risulta adeguata e ragionevole, dovendo, il gestore stesso, necessariamente tener conto della reale situazione di saturazione della rete, al momento della richiesta;
23. pertanto, alla luce della suddetta motivazione, la richiesta del reclamante di obbligare il gestore di rete alla modifica del suddetto preventivo di connessione, non può essere accolta;
24. infine, quanto alla richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto l'indennizzo automatico di cui all'articolo 14 del TICA, si rileva che, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, non sono stati rilevati ritardi, da parte del gestore, nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, la suddetta richieste non può essere accolta

DELIBERA

1. di respingere il reclamo presentato dalla società Lucon S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.), in relazione alla pratica di connessione 86373511;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

15 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni